

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2019
579/2019/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO – 31 MARZO 2020, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN
MAGGIOR TUTELA E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
369/2016/R/EEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1094^a riunione del 27 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: legge 18/18);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.a. e direttive alla medesima società”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);

- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 708/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 708/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 346/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 346/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 settembre 2019, 383/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 383/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 574/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2019/R/eel);
- la deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 11 dicembre 2019, prot. Autorità 33781 del 12 dicembre 2019 (di seguito: comunicazione del 12 dicembre);
- la comunicazione dell’Acquirente Unico Spa (di seguito: Acquirente Unico) del 11 dicembre 2019, prot. Autorità 33595 del 11 dicembre 2019;
- la comunicazione dell’Acquirente Unico Spa (di seguito: Acquirente Unico) del 11 dicembre 2019, prot. Autorità 33789 del 12 dicembre 2019;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 17 dicembre 2019, prot. Autorità 34437 del 18 dicembre 2019;
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia del 4 novembre 2019, prot. Autorità 28662, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le

imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall'Acquirente Unico;

- le previsioni di cui alla legge 125/07 risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- con la deliberazione 369/2016/R/eel, l'Autorità ha approvato la riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell'energia elettrica;
- con la deliberazione 633/2016/R/eel, l'Autorità ha proceduto al completamento della riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia, modificando tra l'altro alcune condizioni contrattuali e le condizioni economiche di erogazione del servizio di maggior tutela riformato;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; in particolare, il passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest'ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;
- la modifica metodologica apportata risponde all'esigenza di trasmettere a tutte le tipologie contrattuali il corretto segnale di prezzo, permettendo altresì un miglior allineamento delle condizioni economiche di maggior tutela con i costi di approvvigionamento sostenuti nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per servire ciascun cliente finale, ciò anche alla luce di rendere tale servizio sempre più coerente con il ruolo di servizio universale che, ai sensi della legge 124/17, è destinato ad assumere in vista del completamento del processo di liberalizzazione, in base al quale il mercato libero sarà la modalità di approvvigionamento ordinaria per tutti i clienti finali di piccole dimensioni;
- la predetta logica trimestrale, se da un lato consente di trasmettere al cliente un segnale di prezzo più coerente con gli andamenti dei mercati all'ingrosso, dall'altro, comporta, rispetto alla previgente logica annuale, una maggiore volatilità delle condizioni economiche applicate in ciascun trimestre, in ragione della stagionalità dei prezzi che si osserva in corso d'anno, e dei diversi fattori suscettibili di influire sulle condizioni di domanda e offerta, che si riflettono sui costi di approvvigionamento e, in ultima istanza, sui prezzi pagati dai clienti finali; tuttavia, la scelta operata dall'Autorità nel riformare le condizioni economiche del servizio di

maggior tutela di mantenere una media riferita ad un periodo non inferiore al trimestre, consente comunque di attenuare parzialmente tale effetto;

- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, i relativi oneri finanziari nonché i costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento;
- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 20.2 del TIV, prevede che l'Acquirente Unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*:
 - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha definito nuove tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111/06, stabilendo che, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, essi siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
 - b) la deliberazione 574/2019/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2020, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48, 70 e 73 della deliberazione 111/06;
 - c) gli attuali valori relativi al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati adeguati con la deliberazione 383/2019/R/eel;
- con la deliberazione 346/2019/R/eel l'Autorità ha determinato il corrispettivo, a titolo di acconto, a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico, per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica riferito all'anno 2019;
- in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall'Acquirente Unico e pubblicate da Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al primo trimestre 2020 e a quanto definito con la richiamata deliberazione 574/2019/R/eel, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente Unico, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2020, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2019;
- tale riduzione è ascrivibile, da un lato, ai costi di acquisto dell'energia elettrica per i quali si stima un calo dei prezzi nei mercati dell'energia all'ingrosso nel primo trimestre del 2020, rispetto a quanto stimato per il quarto trimestre 2019 e, dall'altro lato, alla riduzione dei costi relativi all'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento alla stima degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica non sono emerse evidenze di una variazione sostanziale delle condizioni di accesso al credito necessario a coprire le esigenze di cassa derivanti dalle scadenze di pagamento nei mercati a pronti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1° gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- con la comunicazione del 12 dicembre 2019 la Cassa ha informato l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27 del TIV, circa l'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2018 e agli anni antecedenti;
- in particolare:
 - con riferimento all'anno 2018, le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela devono versare alla Cassa un importo complessivo di circa 79 milioni di euro;
 - emergono importi relativi a rettifiche inerenti ad anni precedenti al 2018 per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro che le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dalla Cassa;
- sulla base delle informazioni a oggi disponibili, in relazione alle partite di competenza degli anni antecedenti il 2019 e tenuto conto degli importi restituiti ai clienti finali attraverso l'applicazione della componente *PPE*, risulta un gettito residuo di importo pari a circa 64 milioni di euro, da restituire ai clienti finali nel corso dell'anno 2020;
- relativamente all'anno 2019, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute

dall'Acquirente Unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;

- tale scostamento stimato indica che, nell'anno 2019, i costi sostenuti dall'Acquirente Unico sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 163 milioni di euro, prevalentemente dovuti a costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi, da restituire ai clienti finali nel corso dell'anno 2020;
- l'importo di cui al precedente punto è ascrivibile all'ammontare residuo derivante dagli scostamenti registrati nei prime tre trimestri 2019, cui si è aggiunto lo scostamento osservato tra il costo di acquisto stimato nel quarto trimestre 2019 e i dati di pre-consuntivo ad oggi disponibili, che mostrano prezzi dei mercati all'ingrosso negli ultimi mesi del 2019 in calo rispetto ai valori dei corrispondenti mesi del 2018; tale andamento riflette sia la debolezza della domanda di energia elettrica, sia il significativo *trend* al ribasso dei prezzi *spot* del gas naturale;
- l'ammontare complessivo da recuperare dovrà essere rivisto in occasione del prossimo aggiornamento quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente Unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali per tutto l'anno 2019 e potrà, comunque, essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2020, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2019.

RITENUTO NECESSARIO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2020, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- con particolare riferimento all'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, procedere all'adeguamento del valore confermando al contempo il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica e dei prezzi attesi nei mercati a pronti definito con deliberazione 708/2018/R/eel;
- sempre con riferimento all'elemento *PE*, adeguare il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica a partire da quanto riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente unico per la suddetta attività con deliberazione 346/2019/R/eel e per tener conto della stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti finali in maggior tutela per il 2020, ponendolo pari a 0,016 c€/kWh;

- con particolare riferimento all'elemento PD del corrispettivo PED, a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, adeguare i valori, corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, de:
 - i. il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, ponendolo pari a 0,0037 c€/kWh;
 - ii. il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento ponendolo pari a 0,0815 c€/kWh;
- adeguare, in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, il corrispettivo *PPE*, prevedendo che:
 - a) l'elemento *PPE*¹ sia dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa agli anni antecedenti il 2019;
 - b) l'elemento *PPE*² sia dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa all'anno 2019;
- aggiornare altresì i valori del corrispettivo PCR applicato nell'ambito della *Tutela SIMILE*, in ragione del fatto che i livelli di questo corrispettivo debbano essere pari a quelli del corrispettivo PPE

DELIBERA

Articolo 1 ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2020 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2020 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.3 A decorrere dall'1 gennaio 2020, il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica che concorre alla determinazione dell'elemento *PE* si conferma pari a 0,0291 c€/kWh. Tale valore risulta corretto per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabelle 4 del TIS.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2020 sono fissati nelle Tablelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel

4.1 All'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) *il corrispettivo PCR a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, pari a 0,180 c€/kWh per l'anno 2017, a 0,402 c€/kWh per l'anno 2018 a -0,118 c€/kWh per il primo trimestre dell'anno 2019, a -0,071 c€/kWh per il secondo trimestre 2019, a -0,051 c€/kWh per il terzo e quarto trimestre 2019 e -0,602 c€/kWh a decorrere dall'1 gennaio 2020;*”.

Articolo 4

Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel così come modificato, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini